



CORTE DEI CONTI

SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sig. Presidente del Consiglio comunale

Al Sig. Sindaco

All'Organo di Revisione

del Comune di Valgioie (TO)

Alla Procura regionale
presso la Sezione giurisdizionale per il
Piemonte della Corte dei conti
SEDE

Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Torino
Torino

Via Pec

Oggetto: Comune Valgioie (TO) - Rendiconti 2017 - 2018

Con riferimento all'oggetto, si invia l'allegata delibera n. 26/2020/PRSE approvata dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data 5/03/2020.

Il Funzionario Preposto

Nicola Mendozza



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 26/2020/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario relatore
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario

nell'adunanza pubblica del 5 marzo 2020

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2017 e i relativi questionari;

Vista la Delibera della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2019/INPR che ha approvato

le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2018 e i relativi questionari;

Vista la delibera n. 22/2018/SRCPIE/INPR con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2018, e la delibera n. 17/2019/SRCPIE/INPR con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2019;

Vista la relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Valgioie (To)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il rendiconto dell'esercizio 2018 del medesimo Comune, privo della relazione dell'Organo di revisione;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza;

Uditi in adunanza, come risulta dal relativo verbale, i rappresentanti dell'amministrazione comunale, nelle persone del Sindaco, Signor Claudio Grosso e del Signor Flavio Vegliato, nonché il Dottor Daniele Lisa quale revisore economico finanziario per l'anno 2017 e la Dott.ssa Lidia Di Vece quale attuale revisore economico finanziario;

Udito il relatore, Referendario dott. Marco Mormando,

Premesso

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale,



ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Pertanto, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti tali irregolarità contabili, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Considerato in fatto e in diritto

Dall'esame della relazione del revisore sul rendiconto dell'esercizio 2017 e del rendiconto dell'esercizio 2018 (per il quale la relazione del revisore ad oggi non è stata redatta) del comune di Valgioie (To) (Ente con popolazione pari a circa 947 abitanti) sono emerse alcune



criticità, formalmente segnalate all'Ente con apposita nota istruttoria del 29 novembre 2019 contenente una dettagliata scheda di sintesi in ordine alla quale si formulava invito a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti.

In particolare, la Sezione segnalava all'Ente, tra l'altro:

- una grave discordanza tra quanto indicato nella delibera consiliare di approvazione del rendiconto 2018, nella quale viene menzionata la relazione dell'Organo di revisione prevista dagli artt. 227, comma 2, e 239, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), e quanto comunicato dallo stesso Organo di Revisione con email certificata del 20 novembre 2019, dal cui testo si evince che tale relazione non è stata mai redatta;
- il mancato invio dei certificati al Ministero dell'Interno ai sensi dell'allora vigente art. 161 del T.U.E.L.;
- la mancata implementazione della banca dati delle pubbliche amministrazioni;
- numerose e significative incongruenze nei dati inseriti in diversi prospetti di bilancio;
- l'irregolare gestione della cassa per gli anni 2017 e 2018, nel corso dei quali l'Ente ha fatto un crescente ricorso ad anticipazioni di tesoreria e all'utilizzo di entrate vincolate;
- un non adeguato accantonamento di risorse nel fondo crediti di dubbia esigibilità.

Fruendo di un'ampia proroga, con nota n. 200/2020 del 31 gennaio 2020 il Comune forniva una risposta solo parziale alle diverse richieste di chiarimenti e di documenti formulate dal Magistrato istruttore.

L'analisi della documentazione pervenuta ha evidenziato un'ampia serie di problematiche, aggravata dalla non univocità dei dati disponibili e da una generale situazione di grande confusione nella tenuta dei documenti contabili e di ripetuta violazione delle norme che disciplinano la contabilità finanziaria. Situazione resa ancor più critica da una dinamica dei rapporti intercorrente tra l'Ente e l'Organo di revisione non conforme a quanto previsto dagli artt. 235 e 239 del T.U.E.L.

Il Magistrato istruttore, pertanto, riteneva sussistessero i presupposti per un esame collegiale, e chiedeva al Presidente della Sezione di fissare apposita adunanza, calendarizzata per il 5 marzo 2020.

Con nota n. 495 del 28 febbraio 2020 l'Ente inviava ulteriori deduzioni il cui contenuto, oltre ad essere estremamente sintetico, non è in grado di consentire il superamento delle gravi criticità segnalate, come sarà più diffusamente esplicitato nel prosieguo. Con tale nota, fra l'altro, viene segnalata una situazione di grandissima difficoltà dovuta alla carenza di personale che *"con grande impegno e sacrificio, si adopera comunque per non far mancare i necessari servizi ai propri cittadini"*. Tale situazione non consentirebbe di *"espletare le incombenze nei termini previsti"*. L'Ente conclude che *"è nell'interesse e nella consapevolezza di questa Amministrazione regolarizzare tutta la funzionalità amministrativa [...del*



Comune...] *che agisce ed ha sempre agito nell'interesse della Comunità di questo piccolo comune*". In ultimo viene segnalato che in data 27 febbraio 2020 (con decorrenza 1° marzo 2020) è stato nominato un nuovo Segretario comunale a scavalco, in sostituzione del precedente, andato in quiescenza per limiti di età.

In pari data perveniva anche una nota dell'attuale Organo di revisione contenente proprie deduzioni, essenzialmente volte a dimostrare, tra l'altro, di aver svolto con diligenza il proprio ufficio. Tale documento è corredato da una corposa quantità di corrispondenza digitale intercorsa prevalentemente tra detto Organo e personale del Comune di Valgioie.

All'udienza del 5 marzo 2020, per L'Ente, partecipava il Sindaco ed un collaboratore che riferivano in merito alla situazione finanziaria dell'Ente.

In particolare, nel rimarcare le gravi carenze di personale per cui ricadono su un'unica unità di personale le diverse incombenze connesse alla gestione economico-finanziaria, unitamente ad altre funzioni, è stato fornito un punto di situazione in merito all'attività posta in essere per regolarizzare i dati SIOPE, per cui sono tuttora in corso rapporti con la Banca d'Italia. Al riguardo, l'Ente ha inteso riaffermare che all'esito dell'attività di controllo ancora in essere, i dati di consuntivo nel loro complesso dovrebbero trovare conferma. La critica situazione di cassa sarebbe stata generata dall'accumulo di numerose reversali e mandati non inseriti per tempo in SIOPE con il conseguente disallineamento dei dati rispetto ai rendiconti approvati dall'Ente per gli anni 2017 e 2018. Al riguardo è stato prodotto un ulteriore prospetto contenente il riepilogo delle operazioni da regolarizzare.

Venivano inoltre formulate osservazioni in merito al ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui si dirà nel prosieguo della deliberazione nel punto in cui viene trattato tale argomento. All'adunanza partecipava anche Organo di revisione dell'Ente per l'anno 2017 che si limitava a ricordare le criticità che hanno investito l'Ente in tale anno in termini di limitate risorse per la gestione economico-finanziaria aggravate dalla perdita di numerosi dati contabili a causa di un virus che ha attaccato i sistemi informativi. Da qui le numerose incongruenze contabili effettivamente riscontrate dalla Sezione sulla cui sussistenza non venivano mosse ulteriori osservazioni.

Interveniva in ultimo l'attuale Revisore economico-finanziario che, come ampiamente esposto nelle proprie memorie corredate dalla corrispondenza intercorsa con l'Ente, rimarcava di aver svolto sempre con diligenza le proprie funzioni, senza trovare la necessaria collaborazione da parte dell'Ente con il quale ha sempre avuto difficoltà a relazionarsi anche per la non adeguatezza del personale preposto alla gestione economico-finanziaria. Al contempo, il revisore ribadiva di poter svolgere le proprie funzioni a condizione che l'Ente assicurasse un'adeguata collaborazione.

All'esito di tale articolata istruttoria e tenuto conto dei predetti elementi emersi in sede di

adunanza pubblica, si illustrano, per punti, le principali criticità, sottolineando che la generalizzata confusione nella tenuta dei documenti contabili non consente allo stato una esaustiva disamina della situazione economico-finanziaria del Comune di Valgioie e che, pertanto, la mancata evidenziazione di ulteriori profili di criticità non è indice di loro assenza.

*** **

1. Premessa

Con deliberazione n. 148/2018/PRSE dell'11.12.2018, trasmessa all'Ente con nota prot. n. 11976 del 21.12.2018, questa Sezione accertava:

- il tardivo invio della certificazione del saldo di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 1, commi 721 e 722, legge n. 208 del 2015, con conseguente applicazione delle sanzioni di cui al comma 723, lettere e) ed f);
- la mancata trasmissione alla BDAP dei dati contabili relativi al rendiconto 2016 e la conseguente applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 1 quinquies, del D.Lgs. n. 113 del 2016;
- la mancata trasmissione del certificato di cui all'allora vigente articolo 161, comma 1, del TUEL con conseguente applicazione della sanzione di cui al successivo comma 3;
- la non corretta tenuta della contabilità;
- una non adeguata valorizzazione del FCDE ed un reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Si riservava la verifica circa l'effettiva applicazione delle menzionate sanzioni, la corretta tenuta della contabilità e il rispetto degli adempimenti normativi ai successivi controlli di legge.

1.1. Tardivo invio della certificazione del saldo di finanza pubblica

Come accertato con la citata deliberazione n. 148/2018, sulla base delle comunicazioni pervenute dal MEF, il Comune di Valgioie ha trasmesso tardivamente la certificazione del saldo di finanza pubblica relativa all'anno 2016. In particolare, il ritardo si attestava oltre i 30 giorni, ma entro i 60 giorni, dal termine per l'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 227 del TUEL, con conseguente applicazione, nell'esercizio 2018, delle sole sanzioni di cui all'articolo 1, comma 723, lettere e) ed f) della legge n. 208 del 2015, per cui l'Ente:

- non poteva procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto;

preclusione estesa alla stipula di contratti di servizio con soggetti privati che si configurassero come elusivi del predetto divieto;

- era tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

Al riguardo, in sede istruttoria, l'Ente, con nota prot. n. 201 del 29.01.2020, a firma congiunta del Segretario comunale, dell'allora Revisore contabile e del Responsabile contabile per gli anni 2016/2018, ha attestato l'applicazione delle predette sanzioni confermando il blocco delle assunzioni e la mancata corresponsione di indennità di funzione e/o gettoni di presenza al Sindaco ed ai componenti della giunta in carica per il periodo oggetto di preclusione.

1.2. Mancata trasmissione dei dati contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP)

Dalla consultazione della BDAP, il Comune di Valgioie risulta ancora inadempiente agli obblighi di trasmissione di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 non avendo provveduto all'invio di tutti i prospetti contabili e dei relativi allegati richiesti dalla norma. Si rileva infatti che l'Ente ha trasmesso solo l'allegato "schemi di bilancio" acquisito e protocollato dalla BDAP in data 03.09.2019.

Si rileva inoltre che l'inadempienza si è ripetuta anche con riferimento al rendiconto 2017 e al bilancio preventivo 2018-2020. Relativamente al bilancio preventivo 2019-2021 l'Ente ha provveduto ad inserire solo in parte i documenti richiesti.

Al riguardo l'Ente, invitato in sede istruttoria ad indicare le ragioni di tale persistente stato di inadempienza, si è limitato a lamentare una significativa carenza di personale e non ha fornito alcuno specifico elemento di risposta sebbene abbia fruito anche di un ampio periodo di proroga della scadenza del termine per la risposta, pervenuta in data 31 gennaio 2020 a fronte dell'originaria richiesta inviata in data 29 novembre 2019.

Con le deduzioni presentate con la nota n. 495 del 28 febbraio 2020 ha, da ultimo, rappresentato di poter "provvedere a trasmettere alla BDAP le certificazioni dei consuntivi oggetto della Vostra nota" solo ad ultimazione della procedura attivata con la Banca d'Italia per la riapertura dei codici SIOPE per consentire alla Tesoreria di regolarizzare i dati.

La regolarizzazione di tali dati si renderebbe necessaria per poter allegare ai rendiconti 2017 e 2018 i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide così come previsto dall'art. 77 quater, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 112).



Sul punto, nel prendere atto di quanto rappresentato dall'Ente e nel precisare che in sede istruttoria è stata rilevata la persistente inadempienza nel inserimento dei dati in BDAP e che i dati SIOPE sono stati utilizzati dalla Sezione per una prima ricostruzione della situazione economico-finanziaria, si rileva che, nonostante il rilevante lasso temporale intercorso dalla consapevolezza di tale inadempienza, l'Ente non ha sanato le diverse irregolarità, con la conseguente permanenza del divieto di procedere ad assunzioni di personale ai sensi del citato art. 9, comma 1 quinquies, del D.L. n. 113 del 2016.

La persistenza di tale situazione sembrerebbe determinata dalla difficoltà per l'Ente di ottenere la riapertura della banca dati SIOPE con riferimento agli anni 2017 e 2018 per consentire al Tesoriere di inserire diversi mandati e reversali inviati dall'Ente con ritardo a causa della carenza di personale.

Di tale situazione la Sezione prende atto, desumendo un ulteriore profilo di irregolarità consistente nel grave ritardo nell'invio dei documenti al Tesoriere.

Dall'insieme delle predette circostanze emerge uno stato di grande confusione nella tenuta dei documenti contabili che ha generato un sostanziale stallo della gestione economico-finanziaria dell'Ente.

Ad ogni modo la Sezione ritiene che l'Ente debba tempestivamente sanare tale situazione e provvedere con altrettanta solerzia a sanare il reiterato inadempimento nell'inserimento dei prospetti contabili e dei relativi allegati in BDAP.

In merito si evidenzia che la Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR del 28 maggio 2019, ha rimarcato *"l'importanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi della BDAP e nelle altre banche dati pubbliche"* e richiamato *"l'attenzione sul fatto che non si tratta di meri adempimenti a fini statistici: tali banche dati - per la realizzazione e la manutenzione delle quali si impegnano ingenti risorse - sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria"*.

La medesima Sezione delle autonomie ha poi evidenziato che *"[n]ella prospettiva dell'amministrazione digitale [...] l'obiettivo cui si deve tendere è la piena conformità dei dati con i documenti prodotti dai software gestionali dei singoli enti che sono oggetto di approvazione da parte degli organi di governo e consillari"*.

In ordine poi al ruolo dell'Organo di revisione, su cui ci si soffermerà nel prosieguo, con la citata deliberazione n. 12 del 2019 è stato puntualizzato che a detto organo *"viene richiesto di verificare la coerenza dei dati presenti nel sistema BDAP - Bilanci armonizzati - con quanto risultante dai documenti contabili tenuti e/o approvati dall'ente, almeno per quanto riguarda i contenuti del Quadro generale riassuntivo, del Prospetto degli equilibri di bilancio e del prospetto del risultato di amministrazione, nonché gli errori e le incongruenze"*



segnalate dalla BDAP, ove non risolte". In caso di rilevazione di errate o incomplete comunicazioni dei dati, è compito del Revisore segnalare alle Amministrazioni la necessità di operare le rettifiche/integrazioni necessarie.

In ordine, infine, alla centralità che assume la BDAP nel sistema di coordinamento di finanza pubblica, si ricorda che l'art. 161 del TUEL, così come modificato dall'art. 1, comma 903, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ora prevede la sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'Interno in caso di mancato invio alla BDAP dei dati dei bilanci di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati. Sanzione entrata in vigore, in sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019 con decorrenza del termine di inserimento dei dati a decorrere dal 1° novembre 2019.

Ciò posto, nel prendere atto della lamentata carenza di personale prospettata dall'Ente in sede istruttoria, occorre porre in evidenza l'importanza dei predetti adempimenti contabili così come rimarcato dalla Sezione delle autonomie con la citata deliberazione n. 12 del 2019, per cui l'Ente, con l'ausilio del proprio Organo di revisione, non può prescindere dall'assumere iniziative per sanare la reiterata inadempienza nell'inserimento dei dati nella BDAP.

1.3. Mancata trasmissione del certificato di cui all'articolo 161, comma 1, del TUEL

Dalla consultazione delle banche dati disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Finanza Locale, risulta che il comune di Valgioie ha provveduto alla trasmissione del certificato di cui all'articolo 161 del TUEL relativo al rendiconto 2016.

Nel corso dell'istruttoria è stata rilevata anche l'omessa trasmissione dei certificati relativi ai rendiconti 2015, 2017 e 2018 e di quelli relativi ai bilanci di previsione 2015-2017, 2016-2018, 2017-2019 e 2018-2020. Tali inadempienze hanno comportato *"la sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'Interno"* ai sensi dell'allora vigente comma 3 dell'articolo 161 del TUEL; dalle medesime banche dati non risultano infatti pagamenti a favore dell'Ente a decorrere dal 2016 e fino a tutto il 2019.

Anche per tale aspetto in sede istruttoria l'Ente non ha fornito alcun elemento di risposta né ha provveduto a sanare l'inadempienza nei due mesi trascorsi dall'originaria richiesta istruttoria.

Nella sostanza, ad oggi, sulla base dei dati disponibili in Finanza Locale – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, sono sospesi pagamenti in favore dell'Ente per l'importo complessivo di euro 226.286,36, di cui:

- euro 54.165,84 per attribuzioni relative all'anno 2016;
- euro 52.839,83 per attribuzioni relative all'anno 2017;
- euro 50.363,58 per attribuzioni relative all'anno 2018;
- euro 68.917,11 per attribuzioni relative all'anno 2019.

Le uniche erogazioni ricevute dall'Ente riguardano i rimborsi per spese elettorali.

Solo con la nota n. 495 del 28 febbraio 2020 l'Ente ha rappresentato che *"nel primo mese dell'anno 2016 ha subito un attacco di virus ai sistemi informatici che ha causato la perdita dei dati del 2015 onde poter riavere i saldi contabili al 01/01/2016"* per poi precisare di aver inviato il certificato relativo al rendiconto 2016 e 2017; quest'ultimo è stato acquisito dal sistema in data 26 febbraio 2020 sebbene riporti dati non coincidenti con il rendiconto approvato. Per l'anno 2018 e 2019 viene fornita assicurazione che l'invio avverrà non appena effettuato il confronto con il Revisore contabile.

Tali circostanze riverberavano gravi effetti sulla situazione finanziaria dell'Ente caratterizzata dal ricorrente ricorso ad anticipazioni di tesoreria e dall'utilizzo di entrate vincolate, con il conseguente sostenimento di spese per i relativi oneri finanziari.

Detto inadempimento, per il quale l'Ente afferma ora che è in via di risoluzione sebbene fosse stato oggetto di rilievo anche con la deliberazione n. 148/2018/SRCPIE/PRSE per i documenti ivi specificati, costituisce un'ulteriore grave irregolarità che ha determinato la sospensione del pagamento di considerevoli risorse finanziarie da parte del Ministero dell'Interno, sanzione prima collegata all'invio di tale certificato al predetto Dicastero ed ora applicata in caso di mancato invio dei dati di bilancio alla BDAP ai sensi dell'ora vigente testo dell'art. 161 del T.U.E.L.

Anche tale criticità non può trovare giustificazione nella lamentata carenza di personale di cui non si può che prendere atto, rimarcando la necessaria assunzione di iniziative per la tempestiva risoluzione della problematica al fine di non subire ulteriori sospensioni dei trasferimenti erariali.

2. Rendiconti 2017 e 2018: profili generali e criticità

Con riferimento al rendiconto 2017, si rileva che la relazione dell'Organo di revisione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 è priva di molte informazioni ivi richieste e diversi dati appaiono incongruenti rispetto alla situazione finanziaria dell'Ente.

Analoga considerazione vale per la relazione dell'Organo di revisione predisposta ai sensi dell'articolo 239 comma 1 lett. d) del TUEL, che si limita ad una ricognizione meramente normativa, senza fornire alcun dettaglio sulla gestione.

Si precisa che tale relazione, come rimarcato dall'attuale Revisore con le deduzioni presentate in data 28 febbraio 2020, è stata redatta dal precedente revisore, poi dimessosi. L'attuale Revisore, nominato in data 25 maggio 2018 a seguito delle dimissioni del precedente revisore, ha invece compilato il questionario redatto ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 per il rendiconto 2017.

Con riferimento al rendiconto 2018, anno nel quale è stato nominato un nuovo revisore, non risulta invece trasmessa la relazione di cui all'art. 1, commi 166 e segg., della legge n. 266 del 2005, né quella dell'articolo 239 comma 1 lett. d) del TUEL.

Posto quanto sopra e stante gli inadempimenti dell'Ente sia relativi al mancato invio dei dati contabili alla BDAP e al Ministero dell'Interno, sia in materia di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs. n. 33 del 2013, al fine di poter procedere all'esame della posizione dell'Ente, si è richiesto al Comune di trasmettere copia del rendiconto e del conto del Tesoriere degli anni 2017 e 2018.

L'Ente, nel corso del tempo, ha trasmesso per le vie brevi la seguente documentazione:

- rendiconto 2017, approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 25.05.2018 (inviato con posta certificata del 03.12.2018 in occasione dell'esame del rendiconto 2016), comprensivo dei prospetti relativi alle entrate e alle spese, del prospetto di determinazione del risultato di amministrazione e di quello relativo agli equilibri;
- conto del Tesoriere 2017 (inviato con posta certificata del 31.10.2019). Tale documento tuttavia non è completo in quanto mancante del "quadro riassuntivo della gestione di cassa" a firma del Tesoriere; l'Ente ha trasmesso solo i prospetti relativi agli incassi e ai pagamenti, con la conseguente mancanza di un documento a firma del Tesoriere attestante la consistenza del fondo cassa, inviato, privo di data, solo con la nota del 28 febbraio 2020;
- rendiconto 2018 approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 17.05.2019 (inviato con posta certificata del 11.11.2019) comprensivo dei prospetti relativi alle entrate e alle spese, del prospetto di determinazione del risultato di amministrazione e di quello relativo agli equilibri. Tale documento non risulta predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 al D.Lgs. n. 118 del 2011, essendo i riepiloghi delle entrate e delle spese elaborati secondo il previgente D.P.R. n. 194 del 1996;
- conto del Tesoriere 2018 (inviato con posta certificata del 31.10.2019). Anche tale documento non è pervenuto nella versione completa mancando il "quadro riassuntivo della gestione di cassa" a firma del Tesoriere; l'Ente, nel corso dell'istruttoria ha

trasMESSo unicamente i prospetti relativi agli incassi e ai pagamenti e il verbale di consegna poi riproposto con la nota del 28 febbraio 2020.

In merito al rendiconto 2018, in data 20 novembre 2019 è poi pervenuta a questa Sezione un'email certificata inviata al Sindaco del Comune di Valgioie e per conoscenza alla Corte dei conti. Con tale email, in particolare, l'Organo di revisione lamentava gravi difficoltà per lo svolgimento del proprio incarico per la mancanza di collaborazione da parte dell'Ente e scriveva, tra l'altro, "[a]d oggi non mi è stato fornito il rendiconto 2018 e la documentazione a corredo necessaria per esprimere il mio parere di competenza. A quanto so il consiglio comunale NON HA ancora approvato il rendiconto 2018 i cui termini sono abbondantemente scaduti. A causa di ciò non ho potuto inviare con la documentazione richiesta [...] il questionario allo Corte dei Conti". Dopo la specificazione di elementi di dettaglio che precludono l'invio del questionario alla Corte dei conti, l'Organo di revisione aggiunge "[s]ono veramente sbalordita da questa situazione e soprattutto [non] capisco perché lei non mi abbia contattato per aggiornarmi su tutti questi fatti e manchevolezze mettendo così a repentaglio non solo l'ente che lei amministra, ma soprattutto me sia come revisore con tutte le responsabilità del caso".

Quanto segnalato dall'Organo di revisione era tuttavia in contrasto con quanto indicato nei documenti inviati dall'Ente.

Nello specifico, tra gli atti inviati, vi è la deliberazione consiliare n. 18 del 17.05.2019 di esame e approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2018, nel cui ambito si legge, tra l'altro, "DATO ATTO che o ha presentato, in data 23/04/2018 la relazione prevista dagli artt. 227, comma 2, e 239, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 267/00 e s.m.l., allegata al rendiconto stesso, con la quale ha esaminato con esito positivo la gestione finanziaria 2018, relazione che viene allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante".

Tale frase, priva di soggetto, sembrerebbe fare riferimento alla relazione che l'Organo di revisione deve redigere sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto, di cui l'Organo consiliare deve motivatamente tenere conto ai sensi dell'art. 227 del T.U.E.L.

Al riguardo l'Ente, in sede istruttoria, è stato invitato a:

- chiarire la grave discordanza tra quanto segnalato dall'Organo di revisione con l'email del 20 novembre 2019 e quanto indicato nella deliberazione consiliare n. 18 del 2019, inviata a questa Sezione con posta certificata dell'11.11.2019;
- trasmettere copia della relazione dell'Organo di revisione menzionata nella predetta deliberazione e non pervenuta a questa Sezione.

L'Ente, con la nota del 31 gennaio 2020, dopo aver fruito di ampia dilazione del termine di risposta rispetto all'originaria richiesta del 29 novembre 2019, si è limitato ad affermare che "[p]er quanto concerne invece, la mancanza di invio dei dati contabili all'Organo di Revisione dei Conti, si specifica che in seguito a diversi contatti telematici col Revisore con l'invio dei dati del Rendiconto per l'anno 2018, senza ricevere alcun riscontro con parere di merito, questo Ente impossibilitato a ritardare ulteriormente l'inoltro dei documenti, - causa scadenza termini -, in data 17 maggio 2019 si è visto costretto ad approvare il consuntivo pur senza il parere richiesto del Revisore, in termini scaduti, causa l'assenza del Segretario Comunale, con l'Ente, era in attesa di un sostituto. Infine, si precisa che, a tutt'oggi lo scrivente, è ancora in attesa del parere sopra citato per la regolarizzazione e riapprovazione della delibera Consiliare".

Tale affermazione non sembrerebbe trovare rispondenza in quanto invece affermato dall'Organo di revisione.

Con le memorie inviate con la nota del 28 febbraio 2020 l'Ente ha infine precisato che la predetta frase, indicata nella delibera consiliare n. 18 del 17.05.2019, si riferirebbe ad una "nota della Giunta Comunale" (affermazione confermata nell'adunanza pubblica del 5 marzo 2020 a seguito di specifica richiesta), per poi rimarcare la complessità del rapporto con il Revisore contabile per l'anno 2018 evidenziando di aver "sempre continuato ad inviare per email la propria documentazione relativa al bilancio consuntivo, senza però ricevere dal revisore una qualche relazione, positiva o negativa, al consuntivo stesso". Di tali comunicazioni non è stata data alcuna evidenza documentale.

Di contro, con una nota presentata sempre in data 28 febbraio 2020 l'attuale Organo di revisione, nominato in data 25 maggio 2018 a seguito delle dimissioni del precedente revisore, ha inteso presentare proprie osservazioni con le quali, in sintesi, ha evidenziato, tra l'altro:

- difficoltà, sin dai primi contatti, a relazionarsi con il personale dell'Ente che non ha fornito i nominativi di riferimento;
- la necessità di dover frequentemente sollecitare l'Ente a completare la documentazione per adempiere a varie scadenze di legge, senza mai ricevere "né risposte né opportuna documentazione esaustiva";
- "l'insufficiente capacità dei funzionari amministrativi allo svolgimento delle loro funzioni, l'insufficiente organizzazione e di controllo interno";
- di essere riuscito "sempre con molta fatica" a provvedere alle scadenze previste per le comunicazioni informatiche facendosi sempre parte diligente per la risoluzione dei problemi;

- di essere stato sempre disponibile nei confronti dell'amministrazione in ossequio al disposto dell'art. 239 del T.U.E.L.

A corredo di tali osservazioni, l'Organo di revisione ha presentato una corposa corrispondenza digitale intercorsa nel tempo con l'Ente dalla quale si evincono le difficoltà incontrate da detto professionista per avere dei referenti nell'ambito del Comune con cui poter interloquire per lo svolgimento delle proprie funzioni e le ricorrenti difficoltà nell'ottenere informazioni o dati per lo svolgimento di diversi adempimenti.

Con specifico riguardo alla richiamata email certificata del 20 novembre 2019, diretta al Sindaco e per conoscenza a questa Sezione, l'Organo di revisione ha prodotto la risposta pervenutagli dall'Ente in data 21 novembre 2019 nella quale si legge: *"Buon giorno Le inviamo subito i documenti, Le chiedo scusa per gli inconvenienti e da oggi non succederanno più dei disguidi, in questo comune abbiamo avuto diverse difficoltà soprattutto in merito alla salute, ma cercheremo di rimediare le chiedo di aiutarci e venirci incontro, distinti saluti"*.

Con tale email, priva dell'indicazione dell'autore, l'Ente non fa alcun cenno a precedenti invii della documentazione sulla base della quale l'Organo di revisione avrebbe potuto procedere nei termini di legge alla redazione della propria relazione sul rendiconto dell'anno 2018.

Sempre con la nota del 28 febbraio 2020, l'Organo di revisione ha inteso inoltre segnalare una serie di refusi e "falsità" contenute nella deliberazione consiliare n. 18 del 17 maggio 2019 di approvazione del rendiconto 2018, soprattutto con riferimento al punto in cui viene richiamata la relazione prevista dagli artt. 227, comma 2, e 239, comma 1, lettera d) del T.U.E.L.

Da tale corrispondenza, oltre ad emergere una dinamica dei fatti in apparenza diversa da quella fornita dal Sindaco con la nota di risposta al Magistrato istruttore e con la nota del 28 febbraio 2020, si desume che il rapporto instaurato tra l'Ente e l'Organo di revisione non sia assolutamente rispondente a quanto disposto dall'art. 239 del TUEL che disciplina le funzioni dell'organo di revisione, ponendo a carico di entrambi un obbligo di reciproca collaborazione.

Nel caso specifico l'Organo di revisione ha fornito evidenza documentale delle difficoltà incontrate nello svolgimento delle proprie funzioni a causa della scarsa collaborazione dell'Ente che, d'altronde, anche nel corso dell'istruttoria e in sede di adunanza pubblica si è dimostrato ampiamente carente nel fornire risposte chiare e puntuali e anche solo nell'inviare la documentazione richiesta, pur manifestando, nel corso dell'adunanza, un intento collaborativo nei confronti del Revisore.

Sul punto è giusto il caso di ricordare che il citato art. 239 prevede, tra l'altro, che:



- per un verso, l'Organo di revisione deve svolgere attività di collaborazione con l'Organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento, fornendo pareri nelle diverse materie ivi specificate e vigilando sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione sotto i vari aspetti indicati dalla norma.

Con specifico riguardo al rendiconto di gestione l'Organo di revisione deve redigere una relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione di tale documento e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;

- per altro verso, l'Ente deve dotare l'Organo di revisione dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Lo stesso articolo 239, al fine di garantire l'adempimento delle proprie funzioni, attribuisce all'Organo di revisione il diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, nonché la possibilità di partecipare, tra le altre, all'assemblea dell'Organo consiliare per l'approvazione del bilancio e del rendiconto di gestione di cui deve ricevere i relativi ordini del giorno.

In merito alla posizione dell'Organo di revisione, si ricorda, infine, che, sempre in base all'art. 239 del TUEL, lo stesso ha l'obbligo di *"referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità"*.

In ordine, invece, alla posizione dell'Ente, si evidenzia che l'art. 235 del TUEL prevede la possibilità di revocare l'incarico *"per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d)"*.

Lo stesso art. 235 del TUEL prevede infine che *"[1] il revisore cessa dall'incarico per: a) scadenza del mandato; b) dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell'ente; c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente"*.

In ordine alla funzione dell'Organo di revisione è necessario ricordare anche che, come evidenziato dalla Sezione delle autonomie, con la citata deliberazione n. 12 del 2019, nel nuovo sistema dei controlli interni introdotto dal D.L. n. 174 del 2012, all'Organo di revisione viene attribuita una funzione neutra, *"a tutela ausiliaria di un interesse generale dello Stato ordinamento"*. Detto Organo *"assume la qualificazione di organo tecnico di controllo che somma in sé obblighi e responsabilità della revisione, da svolgere in aderenza a precise regole giuridiche, e, dall'altro, assume l'obbligo della prestazione non*

nell'interesse esclusivo del committente (l'Ente locale) bensì nell'interesse pubblico alla sana e corretta gestione dell'ente".

Ciò posto, nel prendere atto delle contrastanti posizioni dell'Ente e dell'Organo di revisione in ordine al proprio rapporto, si ritiene necessario richiamare tutti i predetti Organi al rispetto delle citate disposizioni, invitandoli ad adottare, al verificarsi dei presupposti, le misure di tutela ivi specificate secondo le forme e i termini previsti.

Nel contempo, si ritiene che il predetto contrasto costituisca grave pregiudizio per la corretta gestione dell'Ente per cui è necessario che trovi tempestiva risoluzione nel rispetto delle predette norme.

Si rimarca, infine, che l'Organo consiliare, nonostante la diversa indicazione contenuta nella propria deliberazione n. 18 del 17.05.2019, ha esaminato ed approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2018 senza ricevere preventivamente la relazione prevista dagli artt. 227, comma 2, e 239, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 267 del 2000 e s.m.i.; relazione non allegata al rendiconto e di cui l'Ente, in sede istruttoria, ha confermato l'inesistenza.

Sul punto si evidenzia che secondo il Giudice amministrativo *"il mancato rispetto del termine per il deposito e la messa a disposizione dei consiglieri comunali della relazione dell'organo di revisione, termine previsto dall'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000, determina una lesione del cd. ius ad officium dei consiglieri comunali, integrando uno specifico profilo di legittimità"* (T.A.R. Campania - Salerno, Sezione II, sentenza n. 1868 del 29 ottobre 2019).

Come confermato dal predetto orientamento giurisprudenziale, la mancanza della relazione dell'Organo di revisione costituisce un grave profilo di illegittimità di cui l'Organo consiliare deve essere portato a conoscenza.

Né si ritiene che tale profilo di illegittimità possa trovare giustificazione nell'affermazione dell'Ente secondo cui il rendiconto dell'anno 2018 è stato portato in approvazione del Consiglio comunale senza la relazione del revisore in quanto, stante l'asserita inadempienza di quest'ultimo, non si poteva ritardare ulteriormente per la scadenza dei termini di approvazione. Si ricorda che ai sensi dell'art. 235 T.U.E.L. il revisore è revocabile per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d) del TUEL, sempre che detto Organo di revisione sia messo nelle condizioni di poter redigere la propria relazione. Nel caso specifico, tuttavia, vi è evidenza documentale che l'Organo di revisione non è stato messo dall'Ente nelle condizioni di esprimere nei termini di legge il proprio parere.

In ultimo, si evidenzia che la complessa situazione di irregolarità nell'approvazione del rendiconto dell'anno 2018 da parte del Comune di Valgioie ha determinato, secondo quanto affermato dall'Organo di revisione, la preclusione all'invio del relativo questionario alla Corte dei conti.

Con riferimento all'indicazione nella deliberazione consiliare n. 18 del 17 maggio 2019 dell'esistenza del parere positivo dell'organo di revisione, la Sezione ritiene non plausibile l'affermazione contenuta nella nota del 28 febbraio 2020 secondo cui l'atto farebbe riferimento a una non meglio specificata nota della Giunta comunale, di cui peraltro non è stato fatto alcun cenno in sede istruttoria sebbene tale circostanza fosse già stata evidenziata dal Magistrato istruttore.

Copia di tale nota, su esplicita richiesta formulata in adunanza pubblica, è stata infine inviata alla Sezione in data 6 marzo 2020. Nello specifico, è stata inviata copia della deliberazione della Giunta Comunale di approvazione dello schema di rendiconto per l'esercizio 2018 e della relazione illustrativa al rendiconto di gestione 2018. Tale atto riporta in intestazione il n. 23 e la data del 3 maggio 2019. Nel corpo del testo, invece, viene indicata la data del 30 aprile 2019. Secondo l'Ente questo sarebbe l'atto a cui farebbe riferimento la deliberazione consiliare n. 18 del 17 maggio 2019 nella parte in cui vi è scritto *"DATO ATTO che o ha presentato, in data 23/04/2018 la relazione prevista dagli artt. 227, comma 2, e 239, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., allegata al rendiconto stesso, con la quale ha esaminato con esito positivo la gestione finanziaria 2018, relazione che viene allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante"*.

Al riguardo si rileva che la medesima deliberazione consiliare, già in altro punto del documento fa riferimento alla deliberazione della Giunta Comunale di approvazione dello schema di rendiconto 2018, riportando come riferimenti il n. 26 e la data del 30 aprile 2019.

Ciò posto, il richiamato periodo presente nella citata deliberazione consiliare fa ritenere che si riferisce alla presenza del parere positivo che l'organo di revisione deve rendere ai sensi degli artt. 227, comma 2, e 239, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 267 del 2000 dal momento che tali norme richiamano esclusivamente il predetto parere e non anche atti di competenza della Giunta comunale, peraltro già citati in altra parte della delibera.

La data del 23 aprile 2018, richiamata nella deliberazione consiliare è palesemente erronea visto che non è altro che la data della relazione dell'Organo di revisione per il rendiconto 2017 così come si evince dalla delibera consiliare n. 19 del 25 maggio 2018.

Il Consiglio comunale, pertanto, ha approvato il rendiconto del 2018 sulla base di un'informazione erronea circa l'esistenza del parere positivo del revisore, con i conseguenti profili di illegittimità in precedenza esposti. Va comunque sottolineata l'estrema confusione



con cui la menzionata approvazione è avvenuta, visto che il Revisore, soggetto che dovrebbe avere ampia conoscenza dei relativi procedimenti, nell'email del 20 novembre 2019 citata in precedenza, ha ritenuto che non vi fosse stata l'approvazione del rendiconto. Pertanto, la deliberazione consiliare n. 18 del 17 maggio 2019, nella parte in cui riporta il periodo "DATO ATTO che o ha presentato, in data 23/04/2018 la relazione prevista dagli artt. 227, comma 2, e 239, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., allegata al rendiconto stesso, con la quale ha esaminato con esito positivo la gestione finanziaria 2018, relazione che viene allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante", non è avvalorata dalle risultanze fattuali sopra descritte come emergono dalle deduzioni dell'Ente (nella nota del 31 gennaio 2020 emerge che l'Ente era a conoscenza dell'assenza del parere del revisore) e risulta non conforme al vero.

Per tale specifico aspetto sarà inoltrata segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino che valuterà i fatti descritti atteso che la delibera di approvazione del rendiconto di un comune è qualificabile come atto pubblico ex art. 479 c.p.

3. Gestione della cassa e anticipazioni di tesoreria

Si premette che, considerati i rilievi già mossi all'Ente con la precedente deliberazione n. 148 del 2018 e nonostante i reiterati inadempimenti nell'invio dei dati di bilancio si è comunque proceduto all'analisi dei dati dei rendiconti 2017 e 2018 sulla base dei documenti ottenuti, rilevando le diverse criticità di seguito esposte.

Nello specifico, in sede istruttoria, è stata effettuata una ricostruzione della gestione della cassa comparando i dati dei rendiconti (2017 e 2018) con il conto del tesoriere e i dati SIOPE, rilevando numerose discrasie in ordine alle quali è stato richiesto all'Ente di fornirne giustificazione ed evidenza delle relative correzioni qualora effettuate.

Al riguardo l'Ente, in sede istruttoria, con la nota del 31 gennaio 2020, ha fornito due prospetti di rettifica (uno per il 2017 ed uno per il 2018) dei dati precedentemente inviati affermando di aver provveduto ad una rielaborazione di tutti i dati - con i codici SIOPE - ottenendo per entrambi gli anni l'esatta comparazione contabile con i dati della tesoreria del Comune.

A fronte di tale affermazione, tuttavia, l'Ente si è limitato ad inviare i predetti prospetti senza fornire la copia completa del conto del Tesoriere, con conseguente preclusione per la Sezione di verificare la congruità dei dati indicati nei predetti prospetti.

Con le deduzioni presentate con la nota del 28 febbraio 2020, l'Ente, nel precisare che i dati consuntivi, a seguito dei controlli effettuati, non hanno subito variazioni contabili, ha poi prodotto ulteriori prospetti con dati in parte diversi, unitamente ai verbali di consegna

del conto del Tesoriere per gli esercizi 2017 e 2018 rilasciati dal Tesoriere privi di data e riportanti le risultanze contabili come da giornale di cassa.

Ciò posto, si riepiloga di seguito la situazione emersa tenendo conto degli ultimi dati forniti dall'Ente con la predetta nota del 28 febbraio 2020.

3.1. Anno 2017

Tenuto conto di quanto specificato in premessa in ordine ai diversi inadempimenti dell'Ente di inserimento dei dati contabili nella BDAP e nella banca dati del Ministero dell'Interno (Finanza Locale), in sede istruttoria l'esame dei dati di rendiconto è stato svolto sui dati consultabili dal SIOPE, implementato dal Tesoriere dell'Ente ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge n. 196 del 2009, e sui documenti trasmessi dall'Ente.

Dall'esame di tali documenti sono emerse numerose incongruenze riepilogate nella seguente tabella.

Entrate - riscossioni	riscossioni da rendiconto approvato	da conto del Tesoriere	da SIOPE (estrazione al 06.02.2020 corrispondente alle precedenti)	Dati da nota del 28.2.2020
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	374.963,64	193.303,50	193.303,50	374.975,87
Titolo 2: Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3: Entrate extratributarie	44.467,88	38.242,59	36.842,59	42.976,53
Titolo 4: Entrate in conto capitale	46.383,45	30.000,00	30.000,00	50.581,95
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	
Titolo 6: Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	171.834,50
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	92.800,88	85.341,43	85.341,43	4.194,10
	558.615,85	346.887,52	345.487,52	644.562,95
entrate da regolarizzare da SIOPE				
incassi da regolarizzare derivanti dalla destinazione di incassi vincolati a spese correnti			97.065,55	
incassi da regolarizzare derivanti dal reintegro di incassi vincolati			97.065,55	
incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa			203.911,04	

altri incassi da regolarizzare			238.900,87	
totale incassi da SIOPE			982.430,53	
Spese - pagamenti	Pagamenti da rendiconto approvato	da conto del Tesoriere	da SIOPE (estrazione al 06.02.2020 corrispondente alle precedenti)	Dati da nota del 28.2.2020
Titolo 1: Spese correnti	582.434,99	514.216,48	514.216,48	583.634,04
Titolo 2: Spese in conto capitale	48.887,93	48.887,93	48.887,93	48.887,93
Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso di prestiti	13.918,73	4.445,43	4.445,43	13.888,73
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	46.070,72	12.928,41	12.928,41	46.070,72
	691.312,37	580.478,25	580.478,25	692.481,42
pagamenti da regolarizzare da SIOPE				
pagamenti da regolarizzare per utilizzo di incassi vincolati			97.065,55	
pagamenti da regolarizzare per destinazione di incassi liberi al reintegro di incassi vincolati			97.065,55	
pagamenti da regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa			203.911,04	
altri pagamenti da regolarizzare			46.602,03	
totale pagamenti SIOPE			1.025.122,42	

Preso atto di quanto affermato dall'Ente nella nota del 28 febbraio 2020 (secondo cui, a seguito dei controlli effettuati, i dati di cassa corretti sarebbero quelli indicati nell'ultima colonna della predetta tabella che non comporterebbero variazioni dei dati consuntivi) si rileva che, pur considerando unicamente tali dati (vgs. ultima colonna), emerge che sia le riscossioni che i pagamenti non trovano corrispondenza, né per titolo né per totale, con il rendiconto approvato.

L'attività di verifica compiuta dall'Ente non restituisce affatto dati riconciliabili con quelli di rendiconto. Basta evidenziare che, secondo l'ultimo prospetto prodotto dall'Ente, il totale delle entrate ammonterebbe ad euro 644.562,95 mentre nel rendiconto approvato le stesse ammonterebbero al minore importo di euro 558.615,85, con una differenza di euro 85.947,10; per le spese, invece, l'importo indicato nell'ultimo prospetto è di euro 692.481,42 a fronte di quello minore indicato nel rendiconto, pari ad euro 691.312,37, con una meno significativa differenza di euro 1.169,05.

A fronte di tali incongruenze, si assumono come riferimento i dati risultanti da SIOPE al fine di estrapolare alcune informazioni di rilievo. In particolare, considerando le operazioni



"da regolarizzare", ossia effettuate dal Tesoriere nel corso dell'esercizio e per le quali l'Ente non avrebbe emesso per tempo la corrispondente reversale d'incasso o il mandato di pagamento, risulterebbe:

- l'utilizzo di entrate vincolate per il pagamento di spese correnti ai sensi dell'articolo 195 del TUEL per euro 97.065,55, reintegrate al termine dell'esercizio;
- il ricorso all'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'articolo 222 del TUEL per euro 203.911,04, restituita al 31.12.2017. Ricorso ad anticipazione di tesoreria che, secondo l'ultimo prospetto prodotto dall'Ente ammonterebbe invece ad euro 171.834,50 e non sarebbe stata restituita, mentre, secondo i dati di rendiconto, non sarebbe stata utilizzata dall'Ente. Dai predetti dati emerge pertanto anche l'inattendibilità dei prospetti forniti dall'Ente con la nota del 28 febbraio 2020 nella misura in cui la mancata restituzione dell'anticipazione di tesoreria avrebbe comportato un fondo cassa al 31 dicembre 2017 pari a zero, mentre tale fondo, secondo l'attestazione del Tesoriere, è pari ad euro 17.954,53.

Anche la consistenza del fondo cassa iniziale e finale pone in evidenza discordanze. La tabella che segue mostra il confronto tra il "prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione", approvato dall'Ente, e quello relativo alle "disponibilità liquide" di SIOPE, confermate dal verbale di consegna del conto del tesoriere ora prodotto dall'Ente.

	da rendiconto approvato	da SIOPE e verbale di consegna del conto del Tesoriere
fondo cassa al 01.01.2017	132.696,52	60.646,42
Riscossioni	558.615,85	982.430,53
Pagamenti	691.312,37	1.025.122,42
fondo cassa al 31.12.2017	0,00	17.954,53

Rispetto a quanto sopra occorre inoltre tenere conto che il fondo cassa all'inizio dell'esercizio non corrisponde con quanto emerge dal rendiconto 2016, trasmesso con posta certificata il 03.12.2018, dal quale risulta un fondo cassa finale di euro 137.204,75 e non di euro 132.696,52.

Da ultimo si rileva che tutte le tabelle della Sezione I.I - *gestione di cassa* del questionario al consuntivo 2017 non trovano alcuna corrispondenza con nessuno dei dati sopra riportati (a titolo esemplificativo viene riportato un fondo cassa iniziale di euro 132.690,52, un fondo cassa finale di euro 151.385,73, la tabella relativa all'utilizzo di entrate vincolate non è compilata correttamente e quella relativa all'anticipazione di tesoreria non riporta alcun dato con la conseguente preclusione per la verifica del rispetto dei limiti previsti dagli artt. 195 e 222 del TUEL per poter fruire dei predetti istituti).

3.2. Anno 2018

Con riferimento al rendiconto 2018, l'Ente ha trasmesso alla BDAP il prospetto relativo agli "schemi di bilancio", mentre non ha provveduto alla trasmissione del certificato ex art. 161 del TUEL al Ministero dell'Interno.

Anche per il 2018 l'esame è stato svolto sui dati consultabili dal SIOPE e sui documenti trasmessi dall'Ente, dal momento che i dati reperibili da BDAP non trovano corrispondenza con quelli del rendiconto approvato (utilizzando vecchi schemi di bilancio) e inviato alla Sezione dal Comune di Valgioie.

Emergono anche per il 2018 gravi discordanze tra i vari documenti come dettagliato nella tabella che segue:

Entrate - riscossioni	Riscossioni da rendiconto approvato	da conto del Tesoriere	da SIOPE (estrazione al 06.02.2020 corrispondente alle precedenti)	Dati da nota del 28.2.2020
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	389.002,48	4.832,86	201.489,12	393.244,11
Titolo 2: Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3: Entrate extratributarie	34.517,72	32.493,75	29.120,02	34.996,50
Titolo 4: Entrate in conto capitale	93.249,48	91.304,06	85.593,45	241.631,93
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	141.999,00	0,00	0,00	141.999,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	135.412,16	77.852,03	77.852,03	0,00
	794.180,84	206.482,70	394.054,62	811.871,54
entrate da regolarizzare da SIOPE				
incassi da regolarizzare derivanti dalla destinazione di incassi vincolati a spese correnti			128.800,04	
incassi da regolarizzare derivanti dal reintegro di incassi vincolati			111.691,03	
incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa			412.878,35	
altri incassi da regolarizzare			442.737,93	
totale incassi da SIOPE			1.490.161,97	

Spese - pagamenti	Pagamenti da rendiconto approvato	da conto del Tesoriere	da SIOPE (estrazione al 06.02.2020 corrispondente alle precedenti)	Dati da nota del 28.2.2020
Titolo 1: Spese correnti	480.279,69	310.294,13	341.743,03	470.542,21
Titolo 2: Spese in conto capitale	359.477,85	332.429,10	319.699,64	356.081,85
Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso di prestiti	2.856,44	2.856,44	2.856,44	2.856,44
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	141.999,00	0,00	0,00	141.999,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	45.896,33	5.767,71	5.767,71	45.896,33
	1.030.509,31	651.347,38	670.066,82	1.017.375,83
pagamenti da regolarizzare da SIOPE				
pagamenti da regolarizzare per utilizzo di incassi vincolati			128.800,04	
pagamenti da regolarizzare per destinazione di incassi liberi al reintegro di incassi vincolati			111.691,03	
pagamenti da regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa			393.642,85	
altri pagamenti da regolarizzare			203.915,76	
totale pagamenti SIOPE			1.508.116,50	

Anche per il rendiconto 2018, sempre tenendo conto di quanto affermato dall'Ente nella nota del 28 febbraio 2020, si rileva che, pur considerando unicamente tali dati (vgs. ultima colonna), emerge che sia le riscossioni che i pagamenti non trovano corrispondenza, né per titolo né per totale, con il rendiconto approvato.

L'attività di verifica svolta dall'Ente continua a non restituire dati riconciliabili con quelli di rendiconto.

Per il 2018, infatti, secondo l'ultimo prospetto prodotto dall'Ente, il totale delle entrate ammonterebbe ad euro 811.871,54 mentre nel rendiconto approvato le stesse ammonterebbero al minore importo di euro 794.180,84, con una differenza di euro 17.690,70; per le spese, invece, l'importo indicato nell'ultimo prospetto è di euro 1.017.375,83 a fronte del maggiore importo indicato nel rendiconto, pari ad euro 1.030.509,31, con una differenza di euro 13.133,48.

Oltre alle evidenti incongruenze, si rileva che nel corso dell'esercizio 2018, sempre tenendo conto dei più attendibili dati estratti da SIOPE, risulterebbe:

- l'utilizzo di entrate vincolate per il pagamento di spese correnti ai sensi dell'articolo 195 del TUEL per euro 128.800,04, non reintegrate al termine dell'esercizio per euro 17.109,01 (euro 128.800,04 - 111.691,03);

- il ricorso all'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'articolo 222 del TUEL per euro 412.878,35, non completamente restituita al 31.12.2018, con uno scoperto di euro 19.235,50 (euro 412.878,35 - 393.642,85). Anticipazione di tesoreria che, pertanto, ammonterebbe ad un importo ben superiore a quello di euro 141.999,00 indicato nel rendiconto.

Per quanto concerne la determinazione del fondo cassa alla fine dell'esercizio, nel prospetto relativo alla determinazione del risultato di amministrazione l'Ente riporta quanto comunicato dal Tesoriere nel "verbale di consegna" del proprio conto ed espone quindi i seguenti dati:

fondo cassa al 01.01.2018	17.954,53
Riscossioni	1.490.161,97
Pagamenti	1.508.116,50
fondo cassa al 31.12.2018	0,00

Tali importi, come sopra esposto, risultano coincidenti con le comunicazioni effettuate a SIOPE dal Tesoriere, ma non trovano alcuna corrispondenza con i prospetti delle entrate e delle spese del rendiconto dell'Ente dai quali risulterebbero riscossioni per euro 794.180,84 e pagamenti per euro 1.030.509,31.

Di seguito la tabella di raffronto dei dati di fondo cassa al 1° gennaio 2018, riscossioni, pagamenti e fondo cassa al 31 dicembre 2018 così come indicati nei documenti specificati nelle intestazioni delle colonne:

da rendiconto approvato (prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione)	da rendiconto approvato (prospetti delle entrate e delle spese)	da Conto del Tesoriere (prospetti riscossioni e pagamenti)	da Conto del Tesoriere (verbale di consegna)	da SIOPE
17.954,53			17.954,53	17.954,53
1.490.161,97	794.180,84	206.482,70	1.490.161,97	1.490.161,97
1.508.116,50	1.030.509,31	651.347,38	1.508.116,50	1.508.116,50
0,00			0,00	0,00

* * *

Sulla base dei dati sopra esposti, nell'evidenziare che il prospetto prodotto in adunanza dall'Ente, riepilogativo delle operazioni SIOPE da regolarizzare, non apporta ulteriori elementi utili alla valutazione della situazione economico-finanziaria in termini sostanzialmente diversi da quanto esposto, si rileva un consistente disordine contabile, tra



l'altro già oggetto di rilievo da parte di questa Sezione con la citata deliberazione n. 148/2018, e gravi inadempimenti di riconciliazione delle registrazioni di cassa effettuate dall'Ente con quelle del Tesoriere, che pongono in discussione anche l'attendibilità dei dati indicati nel rendiconto.

Sul punto l'Ente, in sede istruttoria e con le deduzioni del 28 febbraio 2020, non ha fornito alcun elemento utile per la riconciliazione delle discrasie riscontrate ma, al contrario, ha fornito ulteriori dati la cui attendibilità è dubbia e dai quali, peraltro, contrariamente a quanto affermato dallo stesso Ente, continuerebbero ad emergere significative incongruenze rispetto ai dati dei rendiconti 2017 e 2018.

In sede istruttoria, peraltro l'Ente, nonostante l'ampia proroga concessa, non ha fornito alcun riscontro alle richieste di:

- fornire esaustivi elementi di conoscenza che giustificassero le gravi discordanze contabili rilevate;
- chiarire se avesse provveduto alle relative correzioni, specificando quali provvedimenti sono stati adottati ed i relativi esiti;
- a trasmettere, per gli anni 2017 e 2018:
 - . copia delle deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 222, comma 1, del TUEL;
 - . copia delle verifiche di cassa trimestrali da effettuare ai sensi dall'articolo 223 comma 1 del TUEL;
 - . copia completa di ogni sua parte del Conto del Tesoriere;
 - . le tabelle nn. 4 e 5 del questionario al consuntivo, debitamente compilate, relative all'utilizzo di entrate vincolate ex art. 195 del TUEL e dell'anticipazione di tesoreria;
 - . attestazione, a firma del Tesoriere dell'Ente, sull'importo relativo all'anticipazione da restituire al 31.12.2017 e al 31.12.2018.

Nessuna delle predette richieste è stata soddisfatta dall'Ente con la nota del 31 gennaio 2020 con la quale è stato soltanto rappresentato che le criticità derivanti dall'incongruenza dei dati di tesoreria, solo asseritamente risolte, sono riconducibili al fatto che il Comune avrebbe *"una ridottissima unità lavorativa, la quale impedisce la tempestiva trasmissione dei documenti, comunque inviati, sempre, nei termini di legge"*.

Secondo l'Ente, inoltre, *"[d]all'analisi dei rendiconti, poi, i termini numerici, ed i flussi finanziari, non danno un risultato finale diverso"*. Affermazione ribadita con le deduzioni del 28 febbraio 2018 con cui sono stati forniti dati ancora diversi e di cui non viene data evidenza documentale dal momento che i prospetti forniti non si riconciliano con i dati di rendiconto.

Privo di fondamento è anche quanto esposto dall'Ente in sede di adunanza in ordine all'affermazione che l'entità del ricorso all'anticipazione di tesoreria dovrebbe essere non



superiore al limite massimo consentito (pari all'importo indicato nei prospetti prodotti dall'Ente). Tale affermazione non fa che confermare l'approssimazione con cui l'Ente tratta i propri dati di bilancio di cui dovrebbe avere cognizione puntuale dovendo tali dati emergere con certezza dalla propria contabilità e non essere riportati sulla base di deduzioni di cui non viene peraltro fornito alcun riscontro documentale.

Ciò posto, ferma restando l'inconsistenza delle risposte fornite dall'Ente, si evidenzia che la parificazione delle scritture della contabilità finanziaria con i conti degli agenti contabili costituisce un'operazione di fondamentale importanza ai fini della rendicontazione generale della gestione e nel caso concreto è evidente che tale parificazione non è avvenuta correttamente, sempre che sia stata svolta effettivamente, generando una situazione che non permette di determinare con certezza quale sia la reale situazione di liquidità del Comune di Valgioie in ordine alla quale emergono in ogni caso criticità derivanti dal ripetuto utilizzo sia di entrate vincolate ex articolo 195 del TUEL sia dell'anticipazione di tesoreria. Anche su tale punto l'Ente si è limitato ad affermare che ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria nei limiti consentiti dalla legge senza fornire i richiesti elementi di conoscenza in ordine alle cause che hanno generato la crisi di liquidità.

Al riguardo si evidenzia che il ricorso all'anticipazione di tesoreria, come l'utilizzo di cassa vincolata, sebbene previsti dall'ordinamento, costituiscono degli istituti di carattere eccezionale il cui ricorrente utilizzo non può essere considerato fisiologico nell'ambito di una corretta e sana gestione finanziaria.

Il ricorso costante all'anticipazione di tesoreria è, infatti, un indice sintomatico di un grave squilibrio strutturale, espressione dell'incapacità dell'Ente di far fronte con le entrate ordinarie ai pagamenti.

Peraltro, il prolungato ricorso all'anticipazione di tesoreria può comportare costi elevati per l'Ente, trasformando l'anticipazione in una forma di debito di medio termine, con gli obblighi previsti dall'art. 119 della Costituzione in ordine all'utilizzo dell'indebitamento.

Per il caso del Comune di Valgioie che gli oneri sostenuti per il ricorso all'anticipazione di tesoreria sarebbero di importo minimale, occorre rilevare, inoltre, che una delle cause che possono aver determinato la crisi di liquidità potrebbe derivare dalla sospensione dei trasferimenti erariali dovuti all'omesso invio del certificato previsto dall'art. 161 del TUEL che, allo stato, dovrebbe aver determinato la sospensione di trasferimenti per l'importo complessivo di euro 226.286,36, con conseguente aggravio per l'Ente consistente nel pagamento degli interessi dovuti al Tesoriere per i quali, nel corso dell'adunanza pubblica il Comune ha affermato (senza fornire alcuna evidenza documentale), che ammonterebbe ad importi minimali.



4. Risultato di amministrazione

4.1. Anno 2017

Dal prospetto di determinazione del risultato di amministrazione per l'anno 2017 trasmesso dall'Ente emerge un risultato di euro 82.773,31, di cui parte accantonata per FCDE pari ad euro 4.000,00 e parte disponibile di euro 78.773,31. A tale risultato l'Ente perviene con i seguenti dati:

Fondo cassa al 01.01.2017		132.696,52
Riscossioni	+	558.615,85
Pagamenti	-	691.312,37
fondo cassa al 31.12.2017	=	0,00
residui attivi	+	1.199.327,77
residui passivi	-	1.116.554,46
FPV di parte corrente	-	0,00
FPV di parte capitale	-	0,00
risultato di amministrazione al 31.12.2017	=	82.773,31
Parte accantonata per FCDE	-	4.000,00
Parte vincolata	-	0,00
Parte destinata agli investimenti	-	0,00
Parte disponibile	=	78.773,31

In merito al predetto prospetto occorre in primo luogo rilevarne la verosimile inattendibilità tenuto conto dei dati in precedenza riportati.

Inoltre, si rileva che i residui attivi riportati in euro 1.199.327,77 non corrispondono con quanto risultante dal quadro "gestione delle entrate" ove risultano residui attivi conservati di euro 1.332.024,29, di cui euro 669.289,40 dalle gestioni pregresse ed euro 662.734,89 dalla gestione di competenza.

L'importo dei residui passivi, invece, corrisponde con quanto riportato nel quadro "gestione delle spese".

Oltre alle evidenti incongruenze tra i prospetti del medesimo rendiconto, sorgono perplessità sulla sostanziale consistenza di tali residui, sia attivi che passivi, a causa della discutibile gestione di cassa, che ovviamente incide direttamente sulla consistenza dei medesimi, e dal grave disordine contabile riscontrato che fa sorgere dubbi sulla validità delle operazioni di riaccertamento dei residui effettuate dall'Ente.

Stante le numerose incongruenze emerse sia nei dati di cassa sia nei dati dei residui, il risultato di amministrazione determinato dall'Ente in euro 82.773,31 non può considerarsi

attendibile né al momento rideterminabile sulla base delle informazioni a tutt'oggi disponibili.

In merito alla parte accantonata per FCDE di euro 4.000,00 si rileva in primo luogo la mancata compilazione dell'allegato c) al rendiconto relativo alla sua composizione con conseguente impedimento per la verifica della congruità di tale fondo in merito alla quale si richiamano le considerazioni già svolte con la deliberazione n. 148/2018.

Tale importo corrisponde allo 0,57% dei residui attivi del titolo 1 e 3 risultanti dal rendiconto ammontanti complessivamente ad euro 696.895,12. Pur nella consapevolezza che tale importo possa non essere né formalmente né sostanzialmente corretto, l'importo accantonato appare sensibilmente sottostimato.

Conseguentemente, anche la capacità di riscossione dell'Ente non risulta determinabile con certezza per effetto delle sopra esposte incongruenze nella gestione di cassa. In tema di riscossioni, dall'esame del questionario al consuntivo, si rileva che:

- la tabella n. 1 della Sezione I.III riporta percentuali di riscossione in competenza di circa il 51% per le entrate del titolo 1 e di circa il 57% per quelle del titolo 3, percentuali che appaiono troppo contenute;
- la tabella 2.2 della medesima Sezione, relativa all'andamento delle riscossioni in c/residui dell'ultimo quinquennio, non sembrerebbe correttamente compilata dal momento che riporta importi che risultano incongruenti con il rendiconto e percentuali di riscossione non attendibili. A solo titolo esemplificativo: per l'anno 2017 vengono indicati residui attivi iniziali per IMU e TARSU/TIA/TARI per complessivi euro 384.000,00 con riscossioni di euro 360.000,00, quando dal rendiconto le riscossioni in c/residui del titolo 1 ammontano a soli euro 119.589,40.

4.2. Anno 2018

Dal prospetto di determinazione del risultato di amministrazione per l'anno 2018 trasmesso dall'Ente emerge un risultato di euro 132.779,06, di cui parte accantonata per FCDE pari ad euro 5.000,00 e parte disponibile di euro 127.779,06. A tale risultato l'Ente perviene con i seguenti dati:

Fondo cassa al 01.01.2018		17.954,53
Riscossioni	+	1.490.161,97
Pagamenti	-	1.508.116,50
fondo cassa al 31.12.2018	=	0,00
residui attivi	+	1.290.708,76
residui passivi	-	1.157.929,70

FPV di parte corrente	-	0,00
FPV di parte capitale	-	0,00
risultato di amministrazione al 31.12.2018	=	132.779,06
Parte accantonata per FCDE	-	5.000,00
Parte vincolata	-	0,00
Parte destinata agli investimenti	-	0,00
Parte disponibile	=	127.779,06

In merito ai dati sopra esposti, come già specificato al punto 3 della presente scheda, i dati relativi alla gestione di cassa non trovano corrispondenza con il totale delle riscossioni e dei pagamenti risultante dai prospetti delle entrate e delle spese.

I residui attivi riportati in euro 1.290.708,76 non corrispondono con quanto risultante dal quadro "gestione della entrata" ove risultano residui attivi conservati di euro 1.445.826,91, di cui euro 1.014.452,53 dalle gestioni pregresse ed euro 431.374,38 dalla gestione di competenza.

I residui passivi riportati in euro 1.157.929,70 non corrispondono con quanto risultante dal quadro "gestione della spesa" ove risultano residui passivi conservati di euro 1.151.492,59, di cui euro 635.655,67 dalle gestioni pregresse ed euro 515.836,92 dalla gestione di competenza. Tra gli altri, risultano conservati residui passivi per anticipazione di Tesoreria pari ad euro 141.999,00, importo che non trova alcuna corrispondenza con quanto consultabile da SIOPE.

In merito a quanto sopra, sia con riferimento alla determinazione del risultato di amministrazione sia in merito alla sua composizione, valgono le medesime considerazioni esposte al punto 4.1.

* * *

Al fine di approfondire le predette criticità, sempre in sede istruttoria è stato richiesto all'Ente, con riferimento ai rendiconti degli anni 2017 e 2018, di:

- chiarire le significative discrasie rilevate tra i dati indicati nel prospetto di determinazione del risultato di amministrazione e i quadri "gestione delle entrate" e "gestione delle spese" nei termini in precedenza esposti;
- indicare la corretta consistenza dei residui, sia attivi che passivi, producendo contestualmente una tabella di dettaglio dalla quale risultino l'anno di provenienza, l'oggetto, l'importo e le ragioni del mantenimento di tali residui;

- specificare le modalità di calcolo del FCDE, inviando l'allegato c) al rendiconto unitamente ad un prospetto di dettaglio dei calcoli svolti per la determinazione di tale fondo.

Per nessuno di tali aspetti è stato fornito alcun riscontro nonostante il rilevante lasso temporale concesso per la risposta.

5. Equilibri di bilancio

5.1. Anno 2017

Dal prospetto degli equilibri trasmesso dall'Ente emerge un equilibrio di parte corrente di euro 22.790,76, un equilibrio di parte capitale di euro 0,00 e quindi un equilibrio finale pari a quello corrente.

In merito si rileva che i dati riportati per la determinazione dell'equilibrio corrente trovano corrispondenza con il prospetto relativo alla gestione delle entrate; nella determinazione dell'equilibrio di parte capitale viene invece indicato un totale di entrate errato (euro 368.161,70 anziché euro 357.671,41) e non viene riportato in diminuzione delle spese l'importo di euro 1.600,00 relativo al titolo 2.04. In sostanza, quindi, per la parte capitale emerge un disequilibrio di euro 8.890,29, compensato dall'equilibrio di parte corrente; l'equilibrio finale ammonta ad euro 13.900,47 anziché ad euro 22.790,76.

5.2. Anno 2018

Dal prospetto degli equilibri trasmesso dall'Ente emerge un equilibrio di parte corrente e un equilibrio di parte capitale pari a zero.

Dai dati del rendiconto risulterebbe invece un equilibrio di parte corrente pari ad euro 40.229,81 in quanto nel prospetto approvato la somma degli accertamenti del titolo 1, 2 e 3 è stata indicata in euro 537.586,19 anziché in euro 580.816,00 e non sono stati riportati gli impegni del titolo 4 pari ad euro 3.000,00.

Posto quanto sopra, l'esame di alcuni dati desta perplessità. A titolo esemplificativo, appare infatti insolito che gli accertamenti del titolo 1, pari ad euro 488.316,00, corrispondano al 100% del relativo stanziamento definitivo.

* * *

Anche per tali aspetti l'Ente, in sede istruttoria non ha fornito alcun riscontro come non ha inviato la seguente documentazione necessaria per un più completo esame dei rendiconti 2017 e 2018:

- copia del prospetto di monitoraggio dei saldi di finanza pubblica e relativa certificazione trasmessa al MEF;

- copia della tabella di cui all'articolo 243 comma 1 del TUEL, a firma del responsabile finanziario, relativa ai parametri di deficitarietà (D.M. 18/02/2013 per il 2017 e D.M. 28/12/2018 per il 2018);
- attestazione relativa all'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti ex articolo 9, comma 1, del DPCM del 22 settembre 2014, non disponibile sul sito Internet dell'Ente.

6. Considerazioni conclusive

Ferme restando le considerazioni svolte per ciascuno degli aspetti oggetto di esame, a livello generale emerge per il Comune di Valgiole un quadro piuttosto critico caratterizzato da reiterati e gravi inadempimenti quali l'irregolare gestione della cassa, il mancato invio di certificati, la mancata implementazione della BDAP e numerose e significative incongruenze nei dati inseriti nei prospetti di bilancio.

Sulla base della ricostruzione della situazione finanziaria che è stato possibile fare tenendo conto dei dati disponibili ed in assenza di adeguate risposte da parte dell'Ente in sede istruttoria, è possibile rilevare che l'Ente versa in sofferenza di liquidità verosimilmente determinata, almeno in parte, dalla sospensione dei trasferimenti erariali causati dai richiamati inadempimenti. Al contempo, fermi restando i dubbi sull'attendibilità dei dati dei rendiconti dell'anno 2017 e 2018, con ogni conseguente riserva in merito all'effettiva consistenza dei relativi risultati di amministrazione, emergono perplessità anche sulla consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità già espresse con la deliberazione n. 148 del 2018.

Sullo sfondo non vi è chiarezza nel rapporto intercorrente tra l'Ente e l'Organo di revisione nei confronti del quale l'Amministrazione comunale non ha fornito la dovuta collaborazione, come d'altronde avvenuto anche nel corso dell'istruttoria di questa Sezione.

Carente sembra in parte anche la collaborazione offerta dall'organo di revisione, sul quale si rammenta come corra l'obbligo di una costante vigilanza sulla corretta attuazione dei principi contabili sanciti dal D.Lgs. n. 118 del 2011 e sull'attendibilità della relativa contabilità.

*** **

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate affinché l'Ente, di concerto con l'Organo di revisione (al quale dovrà essere assicurata con precisione e tempestività ogni dovuta forma di collaborazione), provveda preliminarmente, per i rendiconti 2017 e 2018, ad effettuare una verifica (anche avvalendosi di adeguate tecniche di campionamento) dell'attendibilità della contabilità e delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, con conseguente

eventuale riapprovazione di tali rendiconti all'esito dei predetti controlli per sanare ogni irregolarità o inesattezza riscontrata.

Nell'occasione si provvederà ad adeguare l'importo del FCDE secondo le prescrizioni del principio contabile applicato previsto dal punto 3.3 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011.

Al contempo, si ravvisa la necessità che l'Ente adotti tempestivamente ogni misura organizzativa idonea a superare con solerzia l'attuale stallo della gestione economico finanziaria, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva:

ACCERTA

- comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria ed un consistente disordine contabile;
- gravi inadempimenti di riconciliazione delle registrazioni di cassa;
- l'inattendibilità dei dati dei rendiconti 2017 e 2018;
- una non adeguata valorizzazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il ripetuto e crescente utilizzo sia di entrate vincolate ex articolo 195 del TUEL sia dell'anticipazione di tesoreria, non integralmente restituita nell'anno 2018;
- la persistente inadempienza agli obblighi di trasmissione di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 per i vari documenti indicati in deliberazione, con la conseguente permanenza del divieto di procedere ad assunzioni di personale ai sensi del citato art. 9, comma 1 quinquies, del D.L. n. 113 del 2016;
- la persistente inadempienza dell'obbligo di invio del certificato previsto dall'allora vigente art. 161, comma 1, del T.U.E.L. per i documenti indicati in deliberazione, con la conseguente applicazione della sanzione di cui al successivo comma 3;
- la mancata redazione della relazione dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005 n. 166 per il rendiconto dell'anno 2018;
- l'irregolare approvazione del rendiconto dell'anno 2018 in assenza della relazione dell'Organo di revisione prevista dagli artt. 227, comma 2, e 239, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 267 del 2000 nonostante la diversa indicazione riportata nella delibera consiliare n. 18 del 17 maggio 2019;



- l'inosservanza dell'obbligo di collaborazione nell'ambito del rapporto tra Ente e Organo di revisione; obbligo che, secondo il disposto dall'art. 239 del TUEL, è posto a carico di entrambi, seppure con modalità diverse.

DISPONE

che l'Ente, di concerto con l'Organo di revisione, entro novanta giorni dal ricevimento della presente deliberazione, provveda:

- per i rendiconti 2017 e 2018 ad una verifica dell'attendibilità della contabilità dell'Ente e delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi nei termini indicati in deliberazione, con conseguente eventuale riapprovazione di tali rendiconti all'esito dei predetti controlli;
- per i rendiconti e bilanci indicati in deliberazione, a completare l'inserimento dei prospetti contabili e dei relativi allegati nella banca dati delle pubbliche amministrazioni effettuando le dovute rettifiche per i dati già presenti in esito alle predette verifiche;
- ad inviare al Ministero dell'Interno le certificazioni previste dall'allora vigente art. 161 del T.U.E.L. per i documenti di bilancio per cui è ancora inadempiente indicando i dati corretti di rendiconto;

DIPONE ALTRESÌ

- che l'Organo di revisione impronti i rapporti con l'Ente alla più ampia collaborazione nei termini indicati dall'art 239 T.U.E.L. e che, entro il medesimo termine di novanta giorni, provveda a redigere la relazione ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 per il rendiconto 2018, unitamente ad una particolareggiata relazione in merito all'esito delle predette verifiche;
- che l'Ente assuma i necessari provvedimenti per:
 - . ripristinare la regolarità amministrativa e contabile nella gestione economico-finanziaria;
 - . ridurre il ricorso all'anticipazione di tesoreria e assicurare l'integrale restituzione della stessa al termine dell'esercizio;
 - . assicurare la tenuta di una contabilità attendibile e veritiera ed una corretta gestione della cassa previa ogni necessaria conciliazione con il tesoriere;
 - . effettuare nei termini di legge gli inserimenti dei dati nella banca dati delle pubbliche amministrazioni, assicurando la corrispondenza dei dati inseriti con quelli risultanti dai relativi documenti approvati;
 - . assicurare ogni dovuto supporto all'Organo di revisione affinché possa svolgere compiutamente le funzioni previste dall'art. 239 del T.U.E.L.

9/4 882
9/7

Si riserva ogni necessario ulteriore controllo all'esito delle predette verifiche, sulla base delle relazioni prodotte dall'Organo di revisione e degli atti approvati dall'Ente.

Sollecita l'Organo di revisione ad una attenta vigilanza sulla soluzione delle criticità evidenziate, segnalando a questa Sezione un loro eventuale peggioramento e/o ulteriori criticità.

Si dispone l'invio della presente deliberazione alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Piemonte della Corte dei conti.

Si dispone, altresì, l'invio della presente deliberazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino per quanto indicato al punto 2.

Dispone, infine, che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Valgioie (TO) affinché adottino tutte le misure di rispettiva competenza in ordine alla situazione descritta.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nelle camere di consiglio del 5 e del 6 marzo 2020.


Il Relatore

Dott. Marco Formando



Il Presidente

Dott.ssa Maria Teresa Polito



Depositato in Segreteria il **9 aprile 2020**

Il Funzionario Preposto

Nicola Mendozza

